



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria

CCI	2014IT06RDRP006
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Liguria
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Autorità di gestione	Dirigente pro-tempore del Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria
Versione	14.0
Stato versione	Aperto
Data dell'ultima modifica	<u>27/06/2023</u>

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE.....	3
1.2. Modifica a norma dell'articolo 11, lettera b)	3
1.2.1. Tipo di modifica	3
1.2.2. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo)	3
1.2.3. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	3
1.2.3.1. Modifiche premi misure M.13 e M.14.....	4
1.2.3.2. Introduzione costi semplificati misura M.4	10
1.2.3.3. Modifiche finanziarie.....	13

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria

1.2. Modifica a norma dell'articolo 11, lettera b)

1.2.1. Tipo di modifica

d. Decisione di cui all'articolo 11, lettera b)

1.2.2. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo)

1.2.3. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

1.2.3.1. Modifiche premi misure M.13 e M.14

1.2.3.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica propone l'aumento del valore dei premi corrisposti ai beneficiari delle misure M.13 - indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e M.14 - benessere degli animali.

L'effettuazione del calcolo dei premi attualmente in uso secondo le metodologie descritte nel documento allegato al programma *Analisi e giustificativi dei premi*, risale all'anno 2014 per la programmazione 2014/2020 (poi estesa al 2022).

Rispetto al 2014 il valore nominale dell'euro è diminuito in ragione del pressoché costante aumento dell'inflazione, che soprattutto a partire dal 2020, anno di diffusione della pandemia da COVID-19, ha iniziato a salire in maniera rilevante. L'evento bellico in Ucraina del febbraio 2022 ha poi fatto sì che le spinte inflazionistiche diventassero ancor più evidenti.

Al fine di combattere il crescere di un'inflazione che nell'Unione europea, per l'impennata dei prezzi del gas e del petrolio, ma non solo, da congiunturale si è via via trasformata in strutturale, la politica monetaria ha peraltro deciso un progressivo rialzo dei tassi d'interesse che, rendendo più difficoltoso l'accesso al credito, ha contribuito ad alimentare ulteriormente quelle situazioni di difficoltà di liquidità e nei flussi di cassa già venutesi a creare con la grave crisi economica seguita ai due avvenimenti citati.

Se alla crisi di liquidità si è fatto fronte attraverso l'introduzione nel programma di due specifiche misure (M.21 e M.22), di sostegno temporaneo eccezionale a favore degli agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 e dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, alla crescita dell'inflazione si antepone l'adeguamento al costo attuale della vita del valore dei premi delle misure oggetto di modifica, oramai divenuti obsoleti.

L'aggiornamento dei premi proposto intende dunque fronteggiare per tutte le misure oggetto di modifica l'attuale situazione economico-finanziaria e di inflazione, andata ad incidere sugli elementi di costo e di ricavo che sono alla base della definizione degli importi (a seguito dell'incremento dei costi energetici, dell'aumento del costo del lavoro e della manodopera, della crescita dei prezzi dei mangimi, ecc.).

Nello specifico, i valori dei premi delle misure M.13 e M.14 sono stati incrementati moltiplicando l'importo base (considerato nella sua totalità) per il tasso d'inflazione cumulata in Italia nel periodo 2015/2023, come ricavato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività, che misura l'inflazione a livello dell'intero sistema economico e che, ad aprile 2023, restituisce un coefficiente pari a 119,3 (<https://rivaluta.istat.it/Rivaluta/#>).

Nella maggioranza dei casi i valori dei premi così rivalutati (e che per praticità sono stati arrotondati all'euro inferiore) restano più bassi dei differenziali di reddito netto risultanti nel sopra citato documento *Analisi e giustificativi dei premi*. I valori ottenuti che sono invece risultati superiori ai differenziali a suo tempo calcolati (2014) sono stati opportunamente ricondotti al di sotto degli stessi.

In tutti i casi, la presenza di importi dei premi più bassi rispetto ai differenziali di riferimento garantisce che non sussiste alcuna sovra compensazione.

Ovviamente, per i valori sottodimensionati rispetto al differenziale così come per quelli per cui si è proceduto all'arrotondamento, il tasso di rivalutazione si discosta (risultando minore) da quello reale (19,3%).

In alcuni casi, infine, gli importi dei premi superano i livelli massimi di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, allegato II. I sistemi agricoli dove il massimale risulta superato sono quelli dell'arboricoltura specializzata intensiva (per le misure M.13.1 e M.13.2), dei seminativi, dell'arboricoltura specializzata estensiva e dello zootecnico - foraggero (questi ultimi tre per la sola misura M.13.2).

La proposta di modifica del valore dei premi in deroga ai limiti regolamentari è debitamente motivata tenendo conto di particolari circostanze, giustificate nei documenti di *Analisi e giustificativi dei premi* e *Analisi e giustificativi dei premi - Addendum*, allegati al PSR, che possono sostanzialmente ricondursi in maniera trasversale alle seguenti situazioni: caratteristiche strutturali delle aziende, orografia e

morfologia del territorio (territori in forte pendenza e zone terrazzate), ridotta redditività agricola, scarsa possibilità di meccanizzazione, scarsità di superficie irrigue, inadeguate infrastrutture viarie.

Entrando più nello specifico, nell'ambito della misura M.13.1 - indennità compensativa per le zone montane, è il valore del premio proposto per l'arboricoltura specializzata intensiva (560 euro/ha per lo scaglione delle aziende fino a 10 ettari di superficie) a oltrepassare il massimale regolamentare (450 euro/ha), come peraltro già avviene per il valore attualmente in essere.

Possono pertanto richiamarsi le stesse motivazioni che giustificano l'attuale livello di indennità superiore al limite, vale a dire le caratteristiche strutturali delle aziende liguri, di piccole dimensioni, e i terreni su cui esse operano, in situazioni di forte pendenza e/o in zone terrazzate, con scarsa possibilità di meccanizzazione o necessità di impiego di macchinari speciali assai onerosi, che fanno rilevare una differenza di reddito rispetto alle zone senza svantaggi naturali di oltre 800 euro/ha.

Il sistema agricolo dell'arboricoltura specializzata intensiva sfora il limite regolamentare (250 euro/ha) del valore dei premi proposti (per lo scaglione di superficie fino a 10 ettari e per quello da 10,01 a 70 ettari), altresì nell'ambito della misura M.13.2 - indennità compensativa per le aree soggette a vincoli naturali significativi.

Anche in questo caso, quindi, poiché i valori già al momento vigenti (per entrambi gli scaglioni) vanno oltre il massimale regolamentare, possono richiamarsi le stesse motivazioni che giustificano l'attuale deroga, vale a dire le particolari circostanze caratterizzanti il territorio della regione Liguria (difficoltà di meccanizzazione, difficili condizioni morfologiche, quale l'acclività, polverizzazione della superficie utilizzabile, scarsità di superficie irrigue).

Circostanze peraltro, quelle appena citate, che rendono i sistemi agricoli delle aree svantaggiate non di montagna sostanzialmente equivalenti a quelli delle zone montane, tanto che per il sistema agricolo in questione, il differenziale di reddito calcolato è in entrambi i casi superiore agli 800 euro/ha.

Nell'ambito della misura M.13.2, anche per altri tre sistemi agricoli (dei seminativi, dell'arboricoltura specializzata estensiva e dello zootecnico - foraggero), l'aumento del valore dei premi proposto non rispetta la soglia indicata a livello di regolamento.

La presenza di caratteristiche territoriali molto simili tra zone montane (M.13.1) e non (M.12.2), che portano a ritenere equiparabili i sistemi agricoli (con differenziali di reddito calcolati non distanti tra loro) indipendentemente dalla zona, montana o meno, in cui si trovano (a fronte invece di massimali regolamentari ben diversi, 450 euro/ha in un caso e 250 euro/ha nell'altro) insieme al fatto che la corresponsione di premi più alti del limite regolamentare va a vantaggio soprattutto delle realtà più piccole del territorio, quelle a più forte rischio abbandono, giustificano la richiesta di deroga.

In generale, quindi, la proposta di rivedere al rialzo i valori dei premi risponde ad un preciso fabbisogno, con la consapevolezza che in assenza di un adeguato valore monetario degli stessi che operi da effetto incentivante a rimanere e presidiare i territori, potrebbero generarsi fenomeni di spopolamento, invecchiamento e disgregazione del tessuto sociale delle aree svantaggiate.

La rivalutazione monetaria di cui sopra non modifica la metodologia di calcolo in vigore.

Trattandosi di aggiornamenti degli importi dei premi che non modificano la metodologia di calcolo alla base della loro determinazione, non occorre una nuova certificazione che ne attesti l'esattezza e l'adeguatezza: la certificazione dei calcoli dei premi copre infatti la metodologia di calcolo, ma non le variabili monetarie che ne seguono.

In considerazione delle modifiche di cui sopra, il PSR è corredato di un ulteriore allegato, il documento *Analisi e giustificativi dei premi - Addendum*.

Un'ultima modifica riguarda la correzione del refuso riferito al nome dell'organismo che, nel 2014, ha certificato i calcoli dei premi. Già all'epoca della prima stesura del programma, infatti, la denominazione esatta non era Istituto Nazionale di Economia Agraria ma Consiglio per la Ricerca in agricoltura.

1.2.3.1.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, ...

(...)

Calcolo dei costi semplificati

Con riferimento ai premi ed alle indennità previste dalle misure 10, 11, 12, 13 e 14, i calcoli che determinano gli importi sono stati effettuati dalla Regione Liguria e certificati ~~dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria~~ [dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura \(CRA INEA\)](#).

L'elaborazione dei dati per il calcolo dei giustificativi ha seguito un approccio metodologico diverso in funzione della tipologia di intervento prevista, delle condizioni regionali e locali, dell'effettivo utilizzo del suolo e delle specificità delle singole misure o degli impegni in esse contenuti.

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall'introduzione degli impegni delle varie misure nelle aziende agricole o forestali, è stata utilizzata una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione delle pratiche, che tiene comunque conto della baseline - costituita dalla condizionalità, dalle pratiche ordinarie e dalle norme obbligatorie pertinenti - e degli impegni previsti nell'ambito delle misure ed una condizione di adesione alle misure stesse, con il rispetto degli impegni e dei vincoli imposti ed il conseguente effetto sui redditi e sui costi.

L'allegato al Programma presenta tutti i calcoli relativi a premi e indennità, che tengono conto della baseline, e la certificazione ~~dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria~~ [del Consiglio per la Ricerca in agricoltura \(CRA INEA\)](#)

8.2.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

(...)

8.2.13.3.1. M13.01 - Indennità compensativa per le zone montane

(...)

8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'indennità compensativa per ettaro è calcolata in base al Sistema Agricolo delle aziende applicando i seguenti importi per scaglione di superficie, congruenti con i risultati dei calcoli effettuati sia per livello di importo che per degressività:

- *Sistema agricolo dei seminativi:*
fino a 10 Ettari: indennità di ~~429400~~ euro/ettaro;
da 10,01 a 70 ettari: indennità di ~~334280~~ euro/ettaro;
oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- *Sistema agricolo dell'arboricoltura specializzata intensiva:*
fino a 10 Ettari: indennità di ~~596500~~ euro/ettaro; ()*
da 10,01 a 70 ettari: indennità di ~~417350~~ euro/ettaro;

oltre 70 ettari: nessuna indennità.

- Sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva:
fino a 10 Ettari: indennità di ~~417350~~ euro/ettaro;
da 10,01 a 70 ettari: indennità di ~~292245~~ euro/ettaro;
oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo zootecnico - foraggero:
fino a 20 Ettari: indennità di ~~298250~~ euro/ettaro;
da 20,01 a 70 ettari: indennità di ~~208175~~ euro/ettaro;
da 70,01 a 100 ettari: indennità di ~~146122,5~~ euro/ettaro;
oltre 100 ettari: nessuna indennità.

Il sostegno contrassegnato con () supera il livello massimo previsto dall'articolo 31 paragrafo 3 e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il superamento di questo massimale è debitamente motivato, tenendo conto di particolari circostanze caratterizzanti il territorio della Liguria (difficoltà di meccanizzazione, difficili condizioni morfologiche, quali acclività, polverizzazione della superficie utilizzabile, scarsità di superficie irrigue...) giustificate nei pertinenti capitoli della misura e nei documenti di analisi dei premi e analisi e giustificativi dei premi - Addendum allegati al programma tenuto conto che nel caso specifico il massimo previsto dal Regolamento non è sufficiente per evitare il rischio di abbandono dell'attività agricola.*

(...)

8.2.13.3.2. M13.02 - Indennità compensativa per le aree soggette a significativi vincoli naturali

(...)

8.2.13.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'indennità compensativa erogata annualmente è calcolata in base alla superficie, applicando i seguenti importi per tipologia aziendale e per scaglione, calcolati in base ai dati della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) congruenti con i risultati dei calcoli effettuati sia per livello di importo che per degressività:

- Sistema agricolo dei seminativi:
fino a 10 ettari: indennità di ~~298250~~ euro/ettaro (*);
da 10,01 a 70 ettari: indennità di ~~208175~~ euro/ettaro;
oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo dell'arboricoltura specializzata intensiva:
fino a 10 ettari: indennità di ~~536450~~ euro/ettaro (*);
da 10,01 a 70 ettari: indennità di ~~375315~~ euro/ettaro (*);
oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva:
fino a 10 ettari: indennità di ~~357300~~ euro/ettaro (*);
da 10,01 a 70 ettari: indennità di ~~250210~~ euro/ettaro;
oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo zootecnico - foraggero:
fino a 20 Ettari: indennità di ~~284250~~ euro/ettaro (*);
da 20,01 a 70 ettari: indennità di ~~208175~~ euro/ettaro;
da 70,01 a 100 ettari: indennità di ~~146122,5~~ euro/ettaro;

oltre 100 ettari: nessuna indennità.

Il sostegno contrassegnato con (*) supera il livello massimo di cui all'articolo 31 paragrafo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il superamento del massimale è giustificato tenuto conto delle particolari circostanze caratterizzanti il territorio della Liguria (difficoltà di meccanizzazione, difficili condizioni morfologiche, quali acclività, polverizzazione della superficie utilizzabile, scarsità di superficie irrigue....). Tali circostanze, che rendono peraltro i sistemi agricoli delle nuove aree sostanzialmente equivalenti a quelli delle zone montane, sono debitamente motivate nei pertinenti capitoli della misura, e nel documento di analisi dei premi allegato al programma [e analisi e giustificativi dei premi - Addendum](#). Nel caso specifico, quindi, il limite regolamentare non è ritenuto sufficiente ad evitare il rischio di abbandono dell'attività agricola.

(...)

8.2.14. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

(...)

8.2.14.3.1. M14.01 - Pagamenti per il benessere degli animali

(...)

8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

(...)

Nelle tabelle sottostanti vengono riepilogati i premi per specie e per impegno.

Bovini	
Impegni	Importo del premio €/UBA
<i>Impegno 1 - Acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia</i>	<u>119,00</u> 100,00
<i>Impegno 2 - Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale</i>	<u>115,00</u> 100,00
<i>Impegno 3 - Accesso all'esterno</i>	<u>119,00</u> 100,00
<i>Totale impegni 1+2+3</i>	<u>345,00</u> 300,00

Ovini e caprini	
Impegni	Importo del premio €/UBA
<i>Impegno 1 - Acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia</i>	<u>59,00</u> 50,00
<i>Impegno 2 - Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale</i>	<u>155,00</u> 130,00
<i>Impegno 3 - Accesso all'esterno</i>	<u>59,00</u> 50,00

<i>Totale impegni 1+2+3</i>	<u>261,00</u> 230,00
-----------------------------	---------------------------------

<i>Suini</i>	
<i>Impegni</i>	<i>Importo del premio €/UBA</i>
<i>Impegno 1 - Acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia</i>	<u>47,00</u> 40,00
<i>Impegno 2 - Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale</i>	<u>214,00</u> 180,00
<i>Impegno 3 - Accesso all'esterno</i>	60,00
<i>Totale impegni 1+2+3</i>	<u>319,00</u> 280,00

<i>Avicoli</i>	
<i>Impegni</i>	<i>Importo del premio €/UBA</i>
<i>Impegno 1 - Acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia</i>	-
<i>Impegno 2 - Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale</i>	<u>214,00</u> 180,00
<i>Impegno 3 - Accesso all'esterno</i>	<u>59,00</u> 50,00
<i>Totale impegni 1+2+3</i>	<u>264,00</u> 230,00

(...)

1.2.3.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

1.2.3.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifiche al PSR non incide sulla coerenza con l'Accordo di Partenariato.

1.2.3.2. Introduzione costi semplificati misura M.4

1.2.3.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Sull'esempio di quanto già previsto da altri Programmi regionali di Sviluppo Rurale, la proposta di modifica introduce la possibilità di verificare le condizioni di ammissibilità di alcune delle spese previste dalla misura M.04 - investimenti in immobilizzazioni materiali, ricorrendo alle tre forme di sovvenzione del sostegno pubblico (tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario) di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) 1303/2013, come formulate e calcolate, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo paragrafo 5, dai seguenti studi metodologici elaborati a livello nazionale:

- Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per le macchine agricole per la Misura 4 dei PSR e Orientamenti per la redazione e l'istruttoria delle domande relative ai progetti con costi semplificati (trattori e mietitrebbie) per la sottomisura 4.1;
- Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i nuovi impianti arborei per la Misura 4 dei PSR;
- Metodologia per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per i frantoi oleari - misura 4 dei PSR;
- Metodologia per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione delle sotto misure 4.1 e 4.2 dei PSR

La modifica è proposta in un'ottica di semplificazione delle procedure e dei carichi amministrativi. Tali forme, infatti, consentiranno di ridurre gli oneri burocratici legati al processo gestionale delle domande di sostegno, determinando una serie di vantaggi, sia per i beneficiari sia per l'Amministrazione, da una modalità di rendicontazione delle spese più rapida a un abbattimento del rischio di errore nella fase di rendicontazione delle stesse, dalla riduzione di tempi e costi di verifica dei documenti amministrativo contabili di rendiconto a una più efficiente gestione di risorse umane, altrimenti impegnate in complesse attività di controllo.

L'utilizzo di riferimenti di costo attentamente selezionati e verificati dagli studi condotti a livello nazionale garantisce di per sé l'esattezza e adeguatezza dei calcoli e la congruità e trasparenza delle spese ammesse al sostegno.

1.2.3.2.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, ...

(...)

Calcolo dei costi semplificati

(...)

Con riferimento al sostegno previsto dalle sottomisure 2.1, 2.3, 10.2, 16.1, 16.2, 16.5, 16.8 e 16.9 la determinazione dell'unità di costo standard è stata effettuata dalla Regione Liguria secondo le indicazioni fornite da documenti di indirizzo redatti a livello nazionale.

[Con riferimento al sostegno previsto dalle sottomisure 4.1 e 4.2 la determinazione dei costi semplificati è stata elaborata dalla Rete Rurale Nazionale.](#)

(...)

8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

8.2.4.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.4.3.1. M04.01.01(2a) - Supporto agli investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.1.5. *Costi ammissibili*

(...)

Con riferimento a trattori, mietitrebbie, nuovi impianti arborei e frantoi oleari la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra riportate, deve essere calcolata sulla base dei costi standard unitari determinati sulla base degli studi metodologici elaborati dalla Rete Rurale Nazionale/Ismea ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Relativamente alle spese di progettazione la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra riportate, deve essere calcolata sulla base dei costi standard unitari determinati sulla base degli studi metodologici elaborati dalla Rete Rurale Nazionale/Ismea ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.4.3.1.10. *Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

~~Non pertinente.~~

Per quanto riguarda l'acquisizione di trattori e mietitrebbie, nuovi impianti arborei e frantoi oleari, la spesa ammissibile deve essere calcolata sulla base delle tabelle standard di costi unitari - UCS (opzione b, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013). La spesa sarà determinata secondo la metodologia di calcolo adottata dalla Rete Rurale Nazionale/ISMEA, conformemente alla lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013), certificata ai sensi dell'articolo 62 del Reg (UE) n. 487 1305/2013.

Relativamente alle spese di progettazione si deve utilizzare il tasso forfettario (opzioni c e d, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla Rete Rurale Nazionale /ISMEA ai sensi della lettera c), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013.

8.2.4.3.2. M04.01.02(P4) - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole finalizzati a preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura

8.2.4.3.2.5. *Costi ammissibili*

(...)

Relativamente alle spese di progettazione la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra riportate, deve essere calcolata sulla base dei costi standard unitari determinati sulla base degli studi metodologici elaborati dalla Rete Rurale Nazionale/Ismea ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.4.3.2.10. *Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

~~Non pertinente.~~

Relativamente alle spese di progettazione si deve utilizzare il tasso forfettario (opzioni c e d, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla Rete Rurale Nazionale /ISMEA ai sensi della lettera c), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013.

8.2.4.3.3. M04.02 - Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

(...)

Con riferimento ai frantoi oleari la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra riportate, deve essere calcolata sulla base dei costi standard unitari determinati sulla base degli studi metodologici elaborati dalla Rete Rurale Nazionale/Ismea ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Relativamente alle spese di progettazione la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra riportate, deve essere calcolata sulla base dei costi standard unitari determinati sulla base degli studi metodologici elaborati dalla Rete Rurale Nazionale/Ismea ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

~~Non pertinente.~~

Per quanto riguarda i frantoi oleari, la spesa ammissibile deve essere calcolata sulla base delle tabelle standard di costi unitari - UCS (opzione b, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013). La spesa sarà determinata secondo la metodologia di calcolo adottata dalla Rete Rurale Nazionale/ISMEA, conformemente alla lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013), certificata ai sensi dell'articolo 62 del Reg (UE) n. 487 1305/2013.

Relativamente alle spese di progettazione si deve utilizzare il tasso forfettario (opzioni c e d, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla Rete Rurale Nazionale /ISMEA ai sensi della lettera c), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013.

1.2.3.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

1.2.3.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifiche al PSR non incide sulla coerenza con l'Accordo di Partenariato.

1.2.3.3. Modifiche finanziarie

1.2.3.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte mirano a rimodulare le previsioni di spesa di alcune misure. Le Priorità (P) e le Focus Area (FA) coinvolte sono, rispettivamente, due e tre: la P 3 - FA A e B e la P 5 - FA E, di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le risorse sono trasferite tra le seguenti sei misure M.03 - regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, M.05 - ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione, M.10 - pagamenti agro climatico ambientali, M.11 - agricoltura biologica, M.14 - Benessere degli animali e M.16 - cooperazione.

La rimodulazione proposta deriva dalla necessità di effettuare una migliore taratura delle risorse del programma e di correggere alcune sovra/sottostime emerse nel corso dell'attuazione rispetto alle previsioni della fase di programmazione, in particolare per incrementare le dotazioni finanziarie delle misure M.10, M.11 e M.14.

La misura M.10 registra, con riguardo alle tipologie di intervento che contribuiscono alla P 5, FA E, una spesa dichiarata che è in eccesso rispetto alla disponibilità finanziaria programmata: si tratta quindi di allineare il piano finanziario. La necessità di evitare in futuro analoghi eccessi di spesa sulla stessa P 5, FA E richiede un aumento di risorse anche per le tipologie di intervento della misura M.11. La misura M.14, infine, ha raccolto domande di sostegno il cui contributo ammesso ha superato le risorse ad essa dedicate.

A cedere risorse a favore di queste tre misure sono le altre tre misure sopra citate.

La misura M.3, non avendo ulteriori fabbisogni finanziari da soddisfare, può trasferire parte delle proprie risorse iniziali. La dotazione finanziaria residua si considera più che sufficiente a garantire la copertura finanziaria delle istanze già ammesse.

La misura M.5, raggiunti i suoi obiettivi di natura fisica, presenta una dotazione finanziaria residua non più sufficiente a far fronte né ad eventuali danni da calamità/eventi catastrofici né alla realizzazione di opere di prevenzione. Resta ferma, tuttavia, la possibilità all'occorrenza (soprattutto nel primo caso) di poter ricorrere alle risorse della corrispondente scheda di intervento SRD06 del PSP 2023/2027.

La misura M.16 infine vede modificata la dotazione finanziaria delle tipologie di intervento riferite alle FA 3A (M.16.4 - cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali) e 5E (M.16.8 - supporto per la stesura di piani forestali di secondo livello).

Come la misura M.3, anche la misura M.16.4, non avendo più fabbisogni finanziari da soddisfare, può trasferire parte delle proprie risorse iniziali. La dotazione finanziaria residua si considera più che sufficiente a garantire la copertura finanziaria delle istanze già ammesse. Azzerata è invece la dotazione finanziaria della misura M.16.8, dal momento che l'obiettivo legato alla sua attuazione è altrimenti raggiungibile.

La misura M.16.8 era stata a suo tempo programmata all'interno del PSR poiché, come indicato nella sua descrizione, *l'operazione incentiva e promuove l'attuazione di iniziative finalizzate ad una pianificazione che indirizzi il corretto e redditizio utilizzo del territorio forestale, secondo le indicazioni della programmazione nazionale e regionale di settore.*

Questa tipologia d'intervento, inserita nell'ambito della misura di cooperazione, intendeva in particolare sostenere la pianificazione a scala comprensoriale, uno strumento che il Programma Forestale Regionale (PFR - 2007) aveva già prefigurato necessitando, visto il livello territoriale ampio, della partecipazione attiva di soggetti pubblici e privati che possano definire obiettivi ed azioni di valorizzazione del settore e del territorio sulla base di vocazioni individuate in modo partecipato e condiviso.

L'attuazione è stata inizialmente sospesa poiché, a livello nazionale, in contemporanea all'avvio del periodo di programmazione (2014/2020), le Regioni/Province Autonome e l'allora Ministero delle Politiche Alimentari e delle Foreste hanno attivato tavoli di lavoro per discutere, tra l'altro, i parametri e i criteri per la predisposizione di piani forestali territoriali, suggerendo così l'opportunità di non attivare misure a sostegno di uno strumento che avrebbe potuto avere diversa definizione su base nazionale.

E in effetti, il *Testo unico in materia di foreste e filiere forestali* (D.lgs. n. 34/2018) ha previsto e definito specifiche disposizioni per la pianificazione forestale di livello comprensoriale, istituendo i Piani Forestali di Indirizzo Territoriale (PFIT) e stabilendo l'emanazione di un successivo decreto di apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei PFIT.

Il decreto Interministeriale (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero della Cultura e Ministero della Transizione Ecologica) n. 563765 del 28 ottobre 2021, ha approvato specifiche disposizioni per la redazione dei PFIT, rinviando tuttavia ad un ulteriore atto successivo la definizione degli elementi di dettaglio per la formazione degli elaborati cartografici connessi alla pianificazione forestale, infine definiti con il decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste dell'8 febbraio 2023.

A fine 2022, inoltre, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Direzione generale delle foreste, attraverso uno specifico fondo per l'attuazione della strategia forestale nazionale, ha ripartito a favore delle Regioni/PPAA risorse finanziarie funzionali alla predisposizione di uno o più PFIT, al fine di mettere in atto e testare le disposizioni emanate attraverso gli strumenti sopra citati.

In conclusione, quindi, essendo l'obiettivo della misura M.16.8 perseguito già attraverso uno strumento nazionale, che può ora contare su un compiuto quadro di riferimento normativo e programmatorio, perfezionatosi solo di recente, si ritiene opportuno trasferire le risorse per essa prevista a favore di altre misure del PSR.

Strettamente connessa alla modifica finanziaria risulta quella del piano degli indicatori (capitolo 11) che necessita di una rivisitazione dei valori degli indicatori inerenti alle misure interessate dalla suddetta modifica. La revisione dei valori di alcuni degli indicatori (fisici) implica poi anche l'allineamento ad essi di un valore indicato in una delle tabelle del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (capitolo 7).

Si conferma, infine, che a seguito della redistribuzione di risorse tra le P 3 e P 5, l'allocazione finanziaria del PSR destinata alle misure rilevanti per l'ambiente e i cambiamenti climatici rimane al di sopra della soglia del 30% di cui all'articolo 59, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e rispetta il combinato disposto degli articoli 58 bis, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220 per cui almeno la stessa quota complessiva del contributo FEASR di risorse ordinarie sia riservata alle misure di cui al già citato articolo 59, paragrafo 6 (cosiddetto principio di non regressività ambientale).

1.2.3.3.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

7.1. Indicatori

(...)

<i>Priorità</i>	<i>Applicable</i>	<i>Indicatore e unità di misura, se del caso</i>	<i>Valore obiettivo 2023 (a)</i>	<i>Aggiustament o "top-up" (b)</i>	<i>Target absolute value (a-b)</i>
-----------------	-------------------	--	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	(...)	(...)	(...)	(...)
	X	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	326,00 316,00	326,00 316,00

10. PIANO DI FINANZIAMENTO

10.3. Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2020)

10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					1.394.701,00 1.319.224,00 (3A)
Total (EAFRD only)						0,00	1.394.701,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	1.394.701,00 1.319.224,00

10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
---	--	--	---	--	---	---	---

Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					3.150.434,00 3.008.017,00 (3B)
Total (EAFRD only)						0,00	3.150.434,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	3.150.434,00 3.008.017,00

10.3.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					4.353.874,00 (P4) 1.061.606,00 1.408.097,00 (5E)
Total (EAFRD only)						0,00	5.415.480,00
Total (EURI only)						0,00	5.761.971,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	5.415.480,00 5.761.971,00

10.3.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					4.371.066,00 (P4) 586.677,00 603.367,00 (5E)
Total (EAFRD only)						0,00	4.957.743,00
Total (EURI only)						0,00	4.974.433,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	4.957.743,00 4.974.433,00

10.3.14. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					1.280.804,00 1.624.646,00 (3A)
Total (EAFRD only)						0,00	1.280.804,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	1.280.804,00 1.624.646,00

10.3.15. M16 - Cooperazione (art. 35)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					2.826.794,00 (2A) 773.640,00 647.692,00 (3A) 365.330,00 (P4) 363.181,00 (5E) 0,00
Total (EAFRD only)						0,00	4.328.945,00
Total (EURI only)						0,00	3.839.816,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	4.328.945,00 3.839.816,00

11. PIANO DEGLI INDICATORI

11.1. Piano di indicatori

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	4,44 <u>4,17</u>
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	414.272.663,30
Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)	18.397.000,00 <u>17.258.961,38</u>

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
(...)	(...)	(...)	(...)
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	10.072.000,00 <u>8.933.961,38</u>	0

11.1.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	83,00 <u>68,00</u>

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
(...)	(...)	(...)	(...)
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	65,00 <u>50,00</u>	0

(...)

11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

(...)

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
(...)	(...)	(...)	(...)
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	160,00 <u>150,00</u>	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	3.245.000,00 <u>3.069.390,41</u>	0
(...)	(...)	(...)	(...)
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	N. di beneficiari	80,00 <u>85,00</u>	0

M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	Totale spesa pubblica (in EUR)	2.980.000,00 3.780.004,65	0
(...)	(...)	(...)	(...)
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	1.800.000,00 1.506.961,38	0
(...)	(...)	(...)	(...)

11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

(...)

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
(...)	(...)	(...)	(...)
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	0,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	14,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Spesa pubblica totale in EUR (5.1)	3.457.639,40 3.380.575,40	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	7.330.000,00 6.998.643,56	0
(...)	(...)	(...)	(...)

(...)

11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

(...)

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
(...)	(...)	(...)	(...)
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale per il sequestro del carbonio	6.110,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	2.470.000,00 3.276.167,99	0
(...)	(...)	(...)	(...)
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	670,00	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	1.870,00	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	1.365.000,00 1.403.832,01	0
(...)	(...)	(...)	(...)
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	850.000,00 0,00	0

1.2.3.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta di modifica non richiede una variazione del set degli indicatori del programma, ma comporta una variazione nella quantificazione di alcuni di essi. Ad essere modificati sono innanzitutto i valori degli indicatori di output, nove di natura finanziaria (totali della spesa pubblica per tutte le misure interessate dalla modifica) e due di natura fisica (numero di aziende e numero di interventi): i primi allineati nei valori alle nuove dotazioni finanziarie, i secondi rivisti alla luce della modifica finanziaria: il numero delle aziende sovvenzionate dalla misura M.3.1, che è stato diminuito in proporzione alla riduzione della dotazione finanziaria, e il numero di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...), di cui alle misure da M.16.2 a M.16.9, che è stato defalcato del numero di interventi previsti per la misura M.16.8, visto l'azzeramento delle risorse ad essa assegnate.

Modificati risultano anche i valori di due indicatori di risultato/target (T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR e T2 numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione), il primo che si adegua alla rideterminazione finanziaria della misura M.16 [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013], il secondo che si allinea alla scelta strategica di cancellare la dotazione finanziaria di una delle tipologie di intervento della misura M.16, in quanto gli obiettivi legati alla sua attuazione sono altrimenti raggiungibili.

A fini di coerenza tra le varie parti di testo del PSR, la quantificazione, nell'ambito del capitolo 11, dei nuovi target (T1 e T2) ha reso necessario uniformare i valori riportati per questi stessi indicatori anche nell'ambito del capitolo 5.2 del PSR, valori che sono stati opportunamente aggiornati.

L'incremento della dotazione finanziaria delle misure M.10 e M.11, d'altro canto, non comporta un correlato innalzamento del valore degli indicatori fisici: ritenuto che il picco sia già stato raggiunto, le risorse trasferite serviranno a pagare i beneficiari che hanno assunto negli anni passati impegni pluriennali su superfici perciò già conteggiate ai fini del monitoraggio dei relativi indicatori. Non si tratta in sostanza di superficie nuove.

La misura M.14, invece, vede aumentare il valore output del numero dei beneficiari, di qualche unità però e non in misura proporzionale, in quanto le nuove risorse andranno a coprire in massima parte impegni già assunti.

Già conseguiti risultano infine gli obiettivi di natura fisica riferiti alla misura M.5.

Il piano degli indicatori, strettamente connesso al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, richiede l'uniformità dei valori del primo a quelli del secondo. Nel caso, ad essere uniformato ai nuovi valori di output delle misure M.3. e M.16 è il numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione ai regimi di qualità, mercati locali/filiere corte.

In ordine alla priorità 3 si ricorda che, al fine di rispettare il requisito regolamentare della performance framework [articolo 5 del regolamento (UE) n. 215/2014 - indicatori fisici rappresentativa superiori al 50% della dotazione finanziaria della priorità], in sede di programmazione è stato introdotto l'indicatore fisico alternativo *numero delle operazioni* riferito alla misura M.4.2 - supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli, che continua a costituire più del 50% della dotazione finanziaria assegnata alla priorità.

1.2.3.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifiche al PSR non incide sulla coerenza con l'Accordo di Partenariato.